

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA URBANA

N. 71 DEL 13-09-2018

Oggetto: DISCIPLINA DEL TRAFFICO SCORRENTE CON L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO SOSTA-FERMATA SU UN TRATTO DI PARCHEGGIO DI VIALE DEI TIGLI, TRATTO DELLE LUNGHEZZA DI METRI 33,00 CIRCA E LA LARGHEZZA DI METRI 02,50, CHE INTERESSA TUTTA LA LUNGHEZZA DEL MURO DI CINTA DELL'AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE L'EDIFICIO DELL'EX SCUOLE ELEMENTARI, NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE, EVIDENZIATO CON STRISCE DI COLORE GIALLO, PRECISAMENTE PER IL PERIODO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019, A PARTIRE DAL 17 SETTEMBRE 2018 FINO AL 28 GIUGNO 2019, ESCLUSI I GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE DELIBERATE PER LEGGE.=

IL SINDACO

PREMESSO che l'ex edificio delle Scuole Elementari, sito in Viale dei Tigli N. 47, attualmente, in conseguenza dei sisma del 24 Agosto 2016, del 26 e del 30 Ottobre 2016 è sede della Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido, in precedenza ubicati in altra sede;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Comprensivo G. Sacconi di Rotella con Protocollo N. 1697 del 29-06-2018, con la quale comunicava a questo Comune il calendario scolastico 2018/2019;

VISTO che su un tratto di parcheggio di Viale dei Tigli, tratto della lunghezza di Metri 33,00 circa e la larghezza di Metri 02,50, che interessa tutta la lunghezza del muro di cinta dell'area parcheggio antistante l'edificio dell'ex Scuole Elementari, nel centro abitato del capoluogo del Comune di Montalto delle Marche, evidenziato con strisce di colore giallo, durante il periodo del calendario scolastico 2018/2019, a partire dal 17 Settembre 2018 fino al 28 Giugno 2019, esclusi i giorni di sospensione delle attività scolastiche deliberate per legge, sarà

riservato alla sosta degli Autobus e Scuolabus adibiti per il trasporto scolastico in orario di entrata e di uscita, precisamente in entrata dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e di uscita dalle ore 15,15 alle ore 16,15 di ogni giorno ed anche alla fermata temporanea dei veicoli degli accompagnatori dei bambini, nel tempo strettamente necessario per carico e scarico degli stessi;

CONSIDERATO che attualmente il tratto di Viale dei Tigli di proprietà comunale in oggetto è in uso come Area di Sosta-Parcheggio, che la stessa ricade nel Centro abitato del Capoluogo di questo Comune e che è possibile limitare la Sosta a tutti gli autoveicoli e motoveicoli su un tratto di detto Viale, senza pregiudicare la normale funzionalità del parcheggio;

RITENUTO necessario ed urgente disciplinare il traffico scorrente nel Centro Abitato del Capoluogo di questo Comune, precisamente sulla Strada Comunale di Viale dei Tigli, con il divieto di Sosta-Fermata su un tratto di detta Via Comunale, adibito ad area di sosta, su quello adiacente il muro di cinta in oggetto delle sede stradale di proprietà Comunale;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

ORDINA

1) di istituire il DIVIETO DI SOSTA-FERMATA a tutti gli autoveicoli e motoveicoli SU UN TRATTO di strada Comunale di Viale dei Tigli, attualmente adibito a parcheggio, tratto della lunghezza di metri 33,00 e della larghezza di metri 02,50, che interessa tutta la lunghezza del muro di cinta dell'area parcheggio antistante l'edificio dell'ex scuole elementari, nel Centro Abitato del capoluogo di questo Comune, evidenziato con strisce di colore giallo, precisamente DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO 2018/2019, a partire dal 17 SETTEMBRE 2018 al 28 GIUGNO 2019, con orario di Entrata dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e orario di Uscita dalle ore 15,15 alle ore 16,15, di ogni giorno, ESCLUSI i giorni di sospensione delle attività scolastiche deliberate per legge, in quanto detto spazio sarà riservato alla sosta degli Autobus e Scuolabus adibiti per il trasporto scolastico ed anche alla fermata temporanea dei veicoli degli accompagnatori dei bambini, nel tempo strettamente necessario per il carico e scarico degli stessi, nell'orario di entrata e di uscita.

2) di regolamentare il traffico e l'area con apposita segnaletica verticale.

3) di consentire l'accesso ai mezzi espressamente autorizzati, ai residenti in casi particolari muniti di apposito permesso ed ai mezzi di soccorso.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale deve, comunque, essere sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che potessero verificarsi a persone o a cose per effetto della presente ordinanza ed inoltre deve essere garantita la riapertura al traffico della strada in caso di necessità attinente alla pubblica incolumità. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

I Vigili Urbani e gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati della esecuzione, con l'ausilio del personale dipendente Comunale.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada con la procedura e gli effetti previsti dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

GD/gd

Dalla Residenza Municipale, 13 Settembre 2018

IL SINDACO
(Tassotti Prof. Raffaele)

